

FIAT S.p.A. – Fiat Investments N.V.

Fusione transfrontaliera di FIAT S.P.A. (società costituita ai sensi del diritto italiano) in FIAT Investments N.V. (società costituita ai sensi del diritto olandese).

Avviso ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108.

I. Società coinvolte nella fusione transfrontaliera

FIAT S.P.A., una società per azioni costituita ai sensi del diritto italiano, con sede legale in Via Nizza 250, 10126 – Torino, numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Torino n. 00469580013, capitale sociale pari a Euro 4.478.421.667,34, interamente versato (la “**Società Incorporanda**”); e FIAT Investments N.V., una società per azioni costituita ai sensi del diritto olandese, con sede legale in Amsterdam, Olanda, indirizzo della sede operativa principale 240 Bath Road, SL1 4DX, Slough, Regno Unito, numero di iscrizione presso la Camera di Commercio (*Kamer van Koophandel*) n. 60372958, capitale sociale pari a Euro 350.000, interamente versato (la “**Società Incorporante**”).

II. Esercizio dei diritti dei creditori

- Con riferimento alla Società Incorporanda: i creditori della Società Incorporanda, i quali vantino un credito sorto anteriormente all'iscrizione del progetto di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino ai sensi dell'articolo 2501-ter c.c., hanno diritto di proporre opposizione alla fusione ai sensi dell'articolo 2503 c.c. entro 60 giorni dall'iscrizione della decisione di fusione presso il Registro delle Imprese di Torino;
- con riferimento alla Società Incorporante: i creditori della Società Incorporante hanno diritto di proporre opposizione alla fusione attraverso l'invio di una comunicazione formale di opposizione ai sensi della Sezione 2:316 del Codice Civile olandese entro 1 mese a partire dal giorno successivo alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione nazionale olandese dell'avvenuta registrazione del progetto di fusione.

III. Esercizio dei diritti dei soci di minoranza

- Con riferimento alla Società Incorporanda: i soci di minoranza della Società Incorporanda che non votino a favore del progetto di fusione hanno diritto di esercitare il loro diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, lettera (c) c.c., dell'articolo 2437-quinquies c.c. e dell'articolo 5 del Decreto Legislativo del 30 maggio 2008 n. 108. Il diritto di recesso dovrà essere esercitato ai sensi degli articoli 2437-bis ss. c.c. L'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di minoranza della Società Incorporanda è sospensivamente condizionato al perfezionamento dell'operazione, come meglio descritto nel progetto di fusione;
- con riferimento alla Società Incorporante: non esistono soci di minoranza della Società Incorporante poiché l'intero capitale della Società Incorporante è detenuto dalla Società Incorporanda.

IV. Disponibilità di informazioni gratuite sulla fusione

Ulteriori informazioni sulla fusione transfrontaliera sono disponibili gratuitamente sul sito web della Società Incorporanda (www.fiatspa.com) e messe a disposizione degli aventi diritto presso la sede legale della Società Incorporanda e la sede operativa principale della Società Incorporante.